

NOTIZIE FLASH:

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF

Con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 96 del 28 Settembre 2022 si evidenzia l'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022.

Infatti, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025.

L'economia italiana ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell'economia globale e di quella europea, principalmente legato all'aumento dei prezzi dell'energia, all'inflazione e alla situazione geopolitica.

Per l'anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del **prodotto interno lordo (PIL) aumenti del 3,3%**, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell'anno. Inoltre, per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest'anno, si prevede che l'indebitamento netto (deficit) tendenziale scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1% del 2022, un livello inferiore all'obiettivo programmatico definito nel DEF, pari al 5,6%.

Anche il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest'anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.

Nel 2023, a causa dell'indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile; l'indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene previsto al 3,4%, inferiore all'obiettivo programmatico del 3,9% del DEF. Queste previsioni sono improntate, come per i precedenti documenti di programmazione, a un approccio prudentiale e non tengono conto dell'azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge di bilancio e con altre misure.

Si rammenta che la Nota di Aggiornamento del DEF (prevista dall'art. 10-bis della legge n.196/2009, come modificato dalla legge n.39/2011, art. 2), consente di aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico, relativamente al primo e secondo trimestre dell'anno, rispetto a quelle utilizzate per il DEF. Permette di aggiornare gli obiettivi programmatici, in considerazione delle eventuali raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea sul Patto di stabilità, o la loro articolazione, anche sulla base delle intese raggiunte con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In questi casi, il Governo invia alla Conferenza e alle Camere le linee guida per la ripartizione degli obiettivi.

VENETO: AGGIORNATA LA LEGGE SULL'AGRITURISMO

E' stata approvata lo scorso 13 settembre, dal Consiglio della Regione Veneto, **la nuova disciplina relativa alle attività di agriturismo, pescaturismo, ittiturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo.**

La nuova disciplina è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR n.116 del 27/9/2022. La legge pone innanzitutto in evidenza le diverse tipologie di attività turistiche che possono essere intraprese dalle aziende del settore primario: **agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo**, quali espressioni della multifunzionalità e dell'offerta turistica del settore e introducendo, nelle finalità degli art. 1 e 2, l'obiettivo di ampliare e diversificare l'offerta turistica, nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare e incentivare il miglioramento degli standard dell'accoglienza sul territorio.

L'art. 3 introduce la nuova definizione di "enoturismo" e di "oleoturismo" e rivede quelle del "turismo rurale" e di "fattoria didattica"; inoltre, allarga la gamma dei "prodotti di qualità e territoriali" con l'inserimento dell'Indicazione Facoltativa "Prodotto di montagna" e le "Piccole Produzioni Locali venete" (PPL).

L'art. 6, prevede che rientrino fra le attività agrituristiche anche le attività turistico rurali:
-se esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività di:
a) somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali previste;
b) somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali previste;
c) l'ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti; d) l'ospitalità negli agricampeggi);
-se praticate all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agriturbistica (fatta salva l'attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 bis che può essere praticata anche all'esterno di tali beni.

L'art. 7, riguardante l'ospitalità: viene aumentato a 45 il numero massimo dei posti letto al chiuso (rispetto ai 30 sinora riconosciuti) ed a un massimo di 60 se comprensivi anche di agricampeggio.

Inoltre, è consentito "su espressa richiesta degli ospiti" l'utilizzo del letto aggiuntivo in camera se "la superficie della camera interessata lo consenta, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso ...".

Con **l'art. 8** viene ampliata la gamma delle tipologie di strutture mobili per gli agricampeggi, dove l'accoglienza può avvenire in case mobili, roulotte, caravan, anche eventualmente a forma di botte, altane e capanne sugli alberi, purché "in sintonia con l'ambiente rurale e pertanto prive di impianti e strutture fisse". Le strutture preallestite non devono superare il 49% del numero massimo di piazzole dichiarate con la SCIA.

Il successivo **art. 9** disciplina la somministrazione di pasti e bevande. Così "la somministrazione di pasti, spuntini e bevande è realizzata dall'azienda agriturbistica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale".

Cambiano le quote di autoproduzione previste per la somministrazione di pasti, spuntini e bevande nelle imprese agrituristiche:

- a) al 50% (anziché il 65%) per gli alimenti di provenienza aziendale, quota che si dimezza al 25% per gli agriturismi di montagna;
- b) non più del 15% (anziché il 10%) dal libero mercato;
- c) il restante 35% (anziché il 25%) dovrà contemplare prodotti territoriali di qualità provenienti da aziende agricole e artigiane che producono nel territorio regionale e potrà comprendere anche quote di autoproduzione e nello specifico:
 - 1) nella misura del 15% (ovvero almeno il 10% nel caso di attività in zona montana), direttamente dall'azienda agricola e/o da prodotti di qualità e territoriali, di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), da aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale;
 - 2) per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale.

Nell'ambito della quota di produzioni territoriali di cui al comma 3, lettera c), vi possono rientrare anche i capi di selvaggina cacciata, in ambito regionale, acquistati o ceduti, ai sensi della legge regionale n. 50/1993.

Novità anche per la somministrazione, che potrà avvenire non solo in loco, ma anche per asporto. E' infatti consentita la preparazione di pasti pronti per l'asporto e la consegna a domicilio svolta con l'utilizzo di materie prime nelle percentuali previste, con l'esclusione delle attività di catering; con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico e previsti dalla SCIA.

Agli agriturismi, enoturismi, oleoturismi, aziende itturistiche e pescaturistiche e alle fattorie didattiche inoltre, sarà consentito di partecipare a fiere ed eventi dedicati alle eccellenze regionali.

La Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge definirà le modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio delle attività di somministrazione di pasti e bevande, all'esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche e la preparazione di pasti pronti per l'asporto e la consegna a domicilio.

Con riferimento alla definizione di "**Turismo rurale**" dettata dall'art. 2, comma 2, l'art. 10 raggruppa le attività in tre specifiche aree tematiche:

- a) **area agricoltura ed enogastronomia**: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;
- b) **area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d'acqua e le aree lagunari**: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;
- c) **area patrimonio architettonico e culturale**: include le iniziative culturali di valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia, quali le Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell'impresa agricola.

L'attività di turismo rurale può essere esercitata dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.

Alle attività di turismo rurale, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'art. 2, comma 5 e all'art. 7, comma 2, della legge n. 96/2006 "Disciplina dell'agriturismo".

La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio dell'attività di turismo rurale.

Il nuovo provvedimento regionale è anche stata l'occasione per chiarire le norme relative alle "Fattorie didattiche" prevedendo a chi sono rivolte:

- a) alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) ai bambini e ai ragazzi con proposte di carattere extrascolastico, attraverso l'organizzazione di laboratori tematici, pomeriggi e doposcuola in fattoria, compleanni ed altri eventi di socializzazione, Settimane e Campi Verdi nei periodi estivi e nelle festività scolastiche;
- c) alle famiglie, agli adulti e ai turisti, attraverso momenti di socializzazione intergenerazionale e di conoscenza in campo con percorsi didattici collegati:
 - 1) all'educazione alimentare, per promuovere nelle giovani generazioni e nei cittadini, attraverso una maggiore conoscenza degli alimenti e della loro origine, un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano;
 - 2) all'educazione ambientale, per sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell'ambiente, al ritmo della natura ed allo sviluppo sostenibile;
 - 3) all'attività motoria, anche attraverso l'aspetto ludico, e a tutte quelle forme di apprendimento nei nuovi ambiti educativi, come l'educazione civica, richiesti dalla scuola per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per far diventare i ragazzi di oggi cittadini consapevoli di domani.

Le fattorie didattiche possono ospitare e collaborare con servizi di supporto alla famiglia per la prima infanzia, autorizzati e accreditati ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

La legge interviene anche in materia di controlli e sanzioni: saranno ora i Comuni ad occuparsi in maniera diretta del rispetto dei requisiti, mentre la Regione potrà svolgere monitoraggi a campione.

Le funzioni di controllo e di monitoraggio, sono esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

I Comuni effettuano attività di controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, verificando in particolare gli elementi dichiarati in sede di SCIA.

La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio, documentale e in loco, a campione, sulla base di un piano definito attraverso criteri di analisi del rischio.

Le attività di controllo e verifica, avvengono anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione ricettiva, la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento.

La Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione dei Comuni e previa verifica degli elementi contestati, può procedere al declassamento del livello di classificazione o all'annullamento della classificazione.

Gli incaricati della Regione e del Comune hanno accesso alle strutture finalizzate alle attività di controllo e verifica, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore.

Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Il DL n. 144/2022 (Decreto Aiuti ter) ha introdotto un credito d'imposta per compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel 4° trimestre 2022.

Si tratta in particolare dei crediti previsti:

- dall'art. 1, comma 3 del decreto, che prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di **energia elettrica**, dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era 16,5 kW). Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del 3° trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al 3° trimestre 2019**. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022;

- dall'art. 1, comma 4 del decreto, che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di **gas naturale**. Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del 3° trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019**. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- dall'art. 2, comma 1 del decreto, che prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti **attività agricola e della pesca**, un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel 4° trimestre 2022 per l'acquisto di carburante per:

- la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;

- il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta del 20% delle spese sostenute nel 4° trimestre 2022 per l'acquisto di carburante utilizzato per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, ed è riconosciuto **anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61 (attività agricole per conto terzi quali la preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, ecc..)

Utilizzo del credito del 3° trimestre

Il comma 11 dell'art. 1 modifica l'art. 6, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", quindi proroga dal 31/12/2022 al 31/3/2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d'imposta riconosciuti per il caro energia e gas dal c.d. "Decreto Aiuti-bis", ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas ed energia consumato nel 3° trimestre 2022, sia in caso di utilizzo "diretto" da parte dell'avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

N.B. Entro il 16/2/2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Con decreto direttoriale dell'8 agosto 2022 n. 54 del Ministero della Transizione Ecologica, sono state aggiornate le istruzioni operative per la corretta gestione e smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati in "Conto Energia".

L'obiettivo del nuovo documento (che rivede quote, tempistiche e modalità di adesione ai Sistemi Collettivi) è garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti il più compatibilmente possibile con l'ambiente.

Con riferimento alle citate istruzioni operative, il GSE sta inviando delle comunicazioni ai proprietari di impianti fotovoltaici allo scopo di informarli che possono registrare e garantire i pannelli FV dell'impianto presso un "Sistema Collettivo" in alternativa alla trattenuta dello stesso GSE. Si tratta di garanzie finanziarie che devono essere prestate per lo smaltimento dell'impianto fotovoltaico, quale RAEE. La norma (Dlgs n.118/2020 e Legge n. 233/2021) prevede infatti due possibilità:

- lasciare che sia il GSE a trattenere una quota pari a euro 10 per pannello a copertura di tale garanzia, quota che sarà restituita nel momento in cui verrà attestato il regolare smaltimento;
- optare affinché la relativa garanzia finanziaria sia versata nel trust di un Sistema collettivo riconosciuto, inviando la relativa comunicazione al GSE. L'opzione può essere, peraltro, solo totale per l'intera estensione dell'impianto e mai parziale.

La garanzia finanziaria è richiesta per garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento di questo particolare tipo di rifiuto. L'obbligo di prestarla è stato espressamente esteso anche agli impianti incentivati dal IV e V Conto Energia, che, in precedenza, non erano compresi. Quanto ai tempi per esprimere la scelta, gli stessi variano a seconda della natura del impianto:

- per impianti di tipologia domestica (quelli che hanno una potenza nominale inferiore a 10 kW), la scelta di aderire ad un Sistema collettivo dovrà essere fatta entro l'ultimo trimestre del 14° anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- per gli impianti di tipologia professionale (quelli che hanno una potenza nominale superiore a 10 kW), la comunicazione relativa all'adesione ad un Sistema collettivo deve essere fatta entro l'ultimo trimestre del 10° anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

N.B. La scelta è richiesta solo per l'adesione ad un Sistema collettivo, altrimenti si applica automaticamente il sistema di garanzia finanziario previsto dal GSE.

SCADENZIARIO:

15 ottobre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

17 ottobre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di settembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di settembre.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro).

25 ottobre

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

31 ottobre

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/10/2022 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").